



CONVENZIONE

TRA

la **Regione del Veneto** (di seguito Regione), con sede legale in Venezia (VE), Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, c.a.p. 30123, c.f. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ (prov. _____) il _____._____._____, c.f. _____, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale, nella sua qualità di Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali (di seguito Direzione), ai sensi della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30.12.2013, incaricato alla sottoscrizione del presente atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____._____._____.

E

l'**Ente Regionale Veneto Lavoro** (di seguito Veneto Lavoro), con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Ca' Marcello 67/b, c.a.p. 30172, c.f. 03180130274, rappresentato da _____, nato a _____ (prov. _____) il _____._____._____, c.f. _____, il quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore del medesimo Ente.

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 440 del 19.04.2016, ha adottato il Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi e la relativa ripartizione della spesa regionale tra le iniziative inserite nella programmazione;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1893 del 29.11.2016, ha aggiornato il Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi;
- Veneto Lavoro è un ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge Regionale n. 31 del 16.12.1998, e svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 13.03.2009;
- Veneto Lavoro, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 26.06.2008, può operare in regime *in house providing* per conto della Regione e, nel contesto della programmazione FSE 2014/2020, l'Ente è stato individuato quale soggetto rientrante nella categoria dei soggetti interamente pubblici aventi carattere *in house* a cui affidare attività di assistenza tecnica e di supporto operativo (Deliberazioni n. 687 del 18.03.2008 e n. 1964 del 28.10.2013);
- la Regione e Veneto Lavoro hanno sottoscritto in data 29.06.2016 una Convenzione per l'affidamento di attività di supporto tecnico-operativo nel quadro del programma per la promozione dei Grandi Eventi, ai sensi della Deliberazione n. 883 del 14.06.2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.



e18d3c34



Articolo 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra Regione e Veneto Lavoro, a cui viene affidato, in costante collegamento con la Direzione, il supporto tecnico-operativo delle iniziative inserite all'interno del Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi.

Articolo 3 – Finalità

L'affidamento a Veneto Lavoro delle attività di cui alla presente convenzione è volto a rendere più efficace ed efficiente il loro svolgimento, coerentemente con gli indirizzi programmatici delineati dalla Regione. L'obiettivo è garantire un supporto tecnico-operativo, al fine di promuovere le numerose eccellenze ambientali, culturali, produttive e turistiche del Veneto in occasione di eventi o manifestazioni individuati quali Grandi Eventi, in virtù della spiccata rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

Articolo 4 – Contenuti

Nell'ambito e per le finalità di cui all'art. 3, nel quadro della programmazione regionale per i Grandi Eventi, sono affidate a Veneto Lavoro le seguenti attività:

- supporto tecnico-operativo finalizzato allo sviluppo, al coordinamento e al monitoraggio della programmazione;
- integrazione di sistemi informativi e processi di comunicazione (*social media*, promozione web, ecc.);
- individuazione delle risorse umane necessarie.

Articolo 5 – Fasi progettuali

Il programma, le fasi di svolgimento e le modalità attuative delle attività affidate a Veneto Lavoro sono svolte in conformità alle direttive fornite dalla Giunta Regionale e il relativo progetto esecutivo è soggetto alla preventiva approvazione del Direttore della Direzione.

Articolo 6 – Attività e obblighi della Regione

La Regione si impegna a:

- fornire, tramite la Direzione, le indicazioni operative idonee a garantire la miglior realizzazione delle attività affidate a Veneto Lavoro;
- individuare le risorse necessarie al finanziamento della presente convenzione.

Articolo 7 – Attività e obblighi di Veneto Lavoro

Veneto Lavoro, nell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, si impegna a:

- rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla normativa in materia di lavoro, incluse le procedure di selezione del personale e di conferimento di incarichi, nonché quelle relative alla privacy, alla proprietà intellettuale e industriale, alla concorrenza, agli appalti pubblici, alla tutela dell'ambiente e alle pari opportunità;
- conformarsi alle disposizioni e alle procedure regionali, con particolare riferimento alla disciplina e alle procedure in materia di comunicazione;
- conformarsi alle indicazioni della Regione nella realizzazione delle attività affidate.

Articolo 8 – Validità e durata

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2017 e potrà essere rinnovata, con provvedimento della Giunta Regionale, per una durata annuale o pluriennale.



e18d3c34



Articolo 9 – Aspetti finanziari e modalità di rendicontazione

Le spese ammissibili sono costituite dai costi sostenuti, nel rispetto dei limiti del budget prefissato, durante il periodo di realizzazione delle attività, direttamente connessi alle medesime e necessari alla loro implementazione. Entro il 15.12.2017, Veneto Lavoro è tenuto a presentare una relazione dettagliata delle attività realizzate e il rendiconto delle spese sostenute.

Articolo 10 – Responsabilità

Veneto Lavoro si assume la responsabilità civile, amministrativa e contabile conseguente alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 11 – Modifiche

La presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, espressamente concordate tra le parti, in relazione alle esigenze o alle necessità operative collegate all'avanzamento della programmazione regionale per i Grandi Eventi.

Articolo 12 – Controversie

In assenza di una composizione amichevole, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno devolute al competente Foro di Venezia.

Articolo 13 – Rinvio

Per quanto non esplicitamente indicato nella presente convenzione valgono le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 14 – Disposizioni finali

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta dalle parti con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. q-bis del D.lgs n. 82 del 07.03.2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, li _____.____._____

Per la Regione del Veneto

Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali

Per Veneto Lavoro

Direttore



e18d3c34

